

TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA

Sezione lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Ricorso di:

GIANNONE MARIA PATRIZIA

RICORRENTE

C O N T R O

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in
persona del Ministro pro tempore, con sede a Roma in Viale Trastevere n. 76/A,

RESISTENTE

* * * * *

On.le Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro,

la sig.ra Giannone Maria Patrizia, nata a Catania il 21.05.1960 e ivi residente in Villaggio S. Maria Goretti n. 15/B, c.f. GNN MPT 60E61 C351W, elettivamente domiciliata a Caltagirone in Via V.E. Orlando n. 48, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Prestianni (c.f. PRS VCN 66L10 F210G; p.e.c.: *vincenzo.prestianni@cert.ordineavvocaticaltagirone.it*; fax 0933/350080), che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Eleonora Di Nora (c.f. DNR LNR 74D66 C351J; p.e.c.: *eleonora.dinora@cert.ordineavvocaticaltagirone.it*), espone quanto segue.

FATTO

La sig.ra Giannone Maria Patrizia, all'esito del concorso indetto ai sensi del D.D.L. del 2.04.1999 per l'accesso al ruolo della scuola primaria, è stata iscritta nella graduatoria per l'assunzione del personale docente a tempo determinato e indeterminato nelle scuole statali della provincia di Catania (istituita quale "graduatoria permanente" dalla legge 124/1999 e trasformata in "GAE", graduatoria ad esaurimento, dalla legge 296/2006).



Sin dall'anno 2000, quindi, la docente ha prestato servizio, con contratti a termine, presso diversi istituti statali della provincia di Catania.

Successivamente, nell'ambito della cd. Fase "C" del piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1, co. 98, lett. C), L. 107/2015, con provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche del 25.11.2015, la ricorrente è stata individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del CCNL del 29.11.2007 per il comparto scuola, in quanto inserita nella suddetta graduatoria relativa alla classe di concorso EEEE (scuola primaria).

In data 1.12.2015, tale proposta è stata accettata dalla sig.ra Giannone con contestuale stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di docente di ruolo in prova, per un posto comune, avente decorrenza giuridica dal 1.09.2015 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio (**doc. 1**).

La ricorrente, pertanto, per l'anno scolastico 2015/2016, è stata provvisoriamente destinata per l'anno di prova e formazione necessario al fine di ottenere la conferma in ruolo (art. 437 D.Lgs. 16.04.1994 n. 297), presso l'I.C. Filippo Montesi di Fano.

Il contratto sottoscritto stabiliva, altresì, che la docente avrebbe ottenuto la sede definitiva mediante le operazioni di mobilità relative al successivo a.s. 2016/2017 e, a riguardo, l'art. 1, co. 108, Legge 107/2015, precisava che la suddetta procedura sarebbe stata estesa a *"tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale"*.

La sig.ra Giannone, tuttavia, ha dovuto accettare la proposta di assunzione al fine di evitare il depennamento dalla graduatoria ad esaurimento ai sensi dell'art. 1, co. 102, Legge 107/2015, secondo cui *"i soggetti che non accettano la proposta di assunzione eventualmente effettuata in una fase non partecipano alle fasi successive e sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie"*.

A disciplinare la procedura di mobilità nazionale è intervenuto, in data 8.04.2016, il CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017, le cui modalità di applicazione sono



state determinate dall'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016.

Alla luce delle superiori disposizioni, in quanto immessa in ruolo da GAE, la sig.ra Giannone è stata autorizzata a partecipare alla cd Fase "C" della mobilità in ordine alla quale, l'art. 6 CCNI prevedeva che la procedura si sarebbe svolta *"su istanza di parte ovvero, in assenza d'istanza, d'ufficio"*.

Precisamente, in base agli artt. 6, co. 2 CCNL e 9, co. 17, O.M. dell'8.04.2016, i docenti assunti da GAE potevano indicare in domanda, ai fini dell'assegnazione della titolarità definitiva, gli ambiti delle province italiane, anche utilizzando i codici sintetici provinciali.

In caso di omessa o parziale indicazione, il sistema avrebbe proceduto a completare la domanda, seguendo la catena di vicinanza pubblicata nell'apposita sezione "MOBILITA' 16/17" del sito istituzionale del MIUR e redatta secondo le modalità di cui al modello allegato alla citata O.M. (**doc. 2**).

Nella domanda di mobilità, parte ricorrente ha specificato i titoli ed i servizi prestati, indicando come preferenze territoriali i cinque ambiti della provincia di Catania nonché le province della regione Sicilia indicati secondo i relativi codici sintetici (**doc. 3**).

Ciò significa che, nella fattispecie, il sistema ha proceduto a completare d'ufficio le preferenze territoriali parzialmente espresse dalla docente partendo dagli ambiti della provincia di Catania indicati in domanda per individuare le successive preferenze (3, 4, 5, 6, ecc.) in base alla suddetta catena di vicinanza pubblicata sul sito istituzionale del MIUR.

Secondo tale criterio, pertanto, nell'ipotesi di assenza di posti disponibili nelle preferenze parzialmente espresse, la mobilità sarebbe dovuta avvenire d'ufficio sugli ambiti territoriali prossimi a quelli indicati in domanda che, nel caso in oggetto, risultavano essere gli ambiti della provincia di Siracusa per poi procedere ulteriormente secondo la suddetta catena di viciniorietà (cfr Trib. Pavia, giudice dott.ssa Ferrari, ord. 1.12.2016, Trib. Taranto, giudice dott. ssa M. Leone, ord. 22.12.2016).



Tuttavia, nonostante il punteggio ottenuto (punteggio base di 28 punti oltre ad un punteggio aggiuntivo per il comune ricongiungimento di 6 punti), la sig.ra Giannone non ha conseguito il trasferimento negli ambiti della regione Sicilia indicati con precedenza in domanda, per essere erroneamente assegnata all'ambito territoriale 0000010 della regione Marche presso l'I.C. "Faà di Bruno" di Mondolfo (PSIC83300P).

L'illegittimità della assegnazione a tale sede definitiva, inoltre, ha comportato che, in occasione delle operazioni di mobilità previste per i successivi anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, la ricorrente ha potuto richiedere il trasferimento nella regione Sicilia solo in fase interprovinciale (**doc. 4-5-6**).

La sig.ra Giannone, al contrario, sia nelle operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2017/2018 che in quelle successive, avrebbe avuto diritto di partecipare alla procedura relativa alla provincia di Catania già in fase provinciale laddove le fosse stata correttamente assegnata la sede definitiva a lei spettante secondo il punteggio e l'ordine di preferenza già espresso per l'a.s. 2016/2017 (cfr. Trib. di Padova, ordinanza n. cronol. 3832/2017 del 07.06.2017) (**doc. 7**).

In tali operazioni, comunque, nonostante il punteggio maturato e nonostante sia stato richiesto anche il passaggio di ruolo nella scuola dell'Infanzia (**doc. 8-9**), la ricorrente non ha ottenuto il movimento nella regione di residenza (**doc. 10**), stante, peraltro, il limite del 30% dei posti disponibili fissato per i trasferimenti interprovinciali dal CCNI 2017/2018, la cui validità è stata prorogata anche al successivo anno scolastico dal nuovo CCNI sottoscritto in data 7 marzo 2018 (**doc. 11**) nonché le previsioni del decreto prot. n. AOOUFGAB 0000203 dell'8.3.2019, che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ata per l'anno scolastico 2019/2020 (**doc. 12**).

In data 31.07.2019, pertanto, la docente ha presentato all'Usp di Catania domanda di accesso agli atti concernente sia la graduatoria eventualmente predisposta ai fini della mobilità



per gli a.s. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 che l'elenco delle immissioni in ruolo disposte nella classe di concorso dell'istante relativamente agli a.s. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, senza ottenere alcun riscontro (**doc. 13**).

Per completezza espositiva, si osserva che, in un caso analogo, con nota n. 0019494.20-11-2018, l'amministrazione scolastica aveva comunicato al docente che la *“graduatoria” predisposta ai fini della mobilità per l'a.s. 2016/17 si concretizza nel bollettino dei movimenti pubblicato sul sito dell'Ufficio il 29/7/2016, “Personale scuola primaria – Pubblicazione movimenti a.s. 2016/17 Fasi B-C-D”* (**doc. 14**).

Solo a seguito della procedura di assegnazione provvisoria ex art. 7 CCNI sulle utilizzazioni per l'a.s. 2017/2018, la docente è potuta rientrare nella provincia di appartenenza dove, dal 01.09.2018, presta servizio annuale sino al 31.08.2019 presso l'Istituto Comprensivo “Campanella/Sturzo” di Catania (**doc. 15**).

Sennonché, gli esiti delle operazioni di mobilità sono illegittimi e gravemente pregiudizievoli, sotto diversi profili, di diritti di rango costituzionale, per i motivi che di seguito si espongono.

DIRITTO

Per una migliore comprensione delle ragioni che inducono la ricorrente a ritenere illegittimo l'operato del MIUR, è opportuno effettuare un attento esame della normativa di riferimento sia con riguardo al piano assunzionale di cui alla L. 107/2015 che alle successive procedure di mobilità, disciplinate rispettivamente dal CCNL dell'08.04.2016 e dal CCNL dell'11.04.2017.

I

Com'è noto, a seguito della Sentenza “Mascolo” della Corte di Giustizia Europea 26 novembre 2014, C-22/13, C-61,62,63/13, C-418/13, al fine di prevenire e risolvere l'abuso dell'apposizione del termine nei contratti di lavoro stipulati con i docenti statali, dei vari or-



dini e gradi di scuola, la Legge 107/2015 ha previsto per l'anno scolastico 2015/2016 un piano di assunzione straordinario, articolato in tre fasi (A, B e C) finalizzate a coprire i posti vacanti e disponibili e a creare il nuovo organico dell'autonomia.

Precisamente, alla c.d. fase Zero, relativa alle ordinarie operazioni annuali di immissione in ruolo effettuate per l'a.s. 2015/2016 ai sensi dell'art. 399 D. Lgs. n. 297/1994, hanno fatto seguito, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto rimasti vacanti e disponibili, le tre fasi disciplinate dall'art. 1, comma 98, L. cit., così articolate:

- Fase A, destinata alle assunzioni da effettuarsi nei limiti dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto e secondo le ordinarie procedure di cui all'art. 399 D.Lgs. 16.04.1994, n. 297;
- Fase B, per le assunzioni da disporsi nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera A) e in deroga all'art. 399 cit.;
- Fase C, relativa alle assunzioni da effettuarsi nel limite dei posti di cui alla Tabella 1 allegata alla legge citata (posti relativi al cd. Organico aggiuntivo o potenziato contestualmente approvato dalla Legge 107/2015 e ripartito per ciascuna regione) sempre in deroga all'art. 399 cit..

Successivamente, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva ai docenti neoassunti, è stato programmato, per l'anno scolastico 2016/2017, un piano straordinario di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale il quale, peraltro, ha riguardato anche i docenti assunti a tempo indeterminato *ante legem*, ossia entro l'anno scolastico 2014/2015.

Pertanto, con un'unica procedura di mobilità, sono stati disciplinati:

- sia l'assegnazione della sede definitiva per i docenti assunti con il piano straordinario di cui alla Legge 107/2015;
- sia i movimenti ordinari territoriali e professionali inerenti il personale scolastico assunto entro l'a.s. 2014/2015.



A riguardo, le norme di riferimento sono state dettate, rispettivamente, dall'art. 1, commi 73 e 108, L. cit..

Precisamente, il comma 73 ha disciplinato l'assegnazione della sede definitiva per i docenti neoassunti sia nell'ipotesi di assunzioni effettuate con le ordinarie modalità ex art. 399 D.lgs. 297/1994 (fasi 0 e A), sia nella diversa ipotesi relativa alle assunzioni di cui alle fasi B e C del piano straordinario ex L. 107/2015.

Orbene, per la prima ipotesi si disponeva che al docente sarebbe stata assegnata la sede definitiva secondo le disposizioni del medesimo D. Lgs. 297/1994, ossia nell'ambito della stessa provincia di assegnazione della sede provvisoria, attribuita al momento dell'assunzione. Al contrario, nell'ipotesi di assunzione effettuata secondo la procedura straordinaria (di cui al comma 98, lettere b) e c), art. 1, L. 107/2015), il Legislatore non ha inteso estendere ai docenti neoassunti la predetta procedura ordinaria di assegnazione della sede definitiva, ma ha previsto lo svolgimento di una procedura di assegnazione della sede su ambiti territoriali.

La norma, peraltro, non poneva alcuna distinzione tra i docenti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 e quelli assunti dalle G.A.E., precisando che *“Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017”*, escludeva sia per gli uni che per gli altri l'assegnazione definitiva nella medesima provincia in cui avevano ottenuto la sede provvisoria (riservata, come detto, unicamente ai docenti neo assunti secondo la procedura disciplinata dall'art. 399 D.Lgs. 297/94 ai quali continuavano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva).

Il successivo co. 108, art. 1, L. cit., con riguardo ai movimenti ordinari inerenti il personale scolastico assunto entro l'a.s. 2014/2015, ha previsto per l'anno scolastico 2016/2017 *“un*



piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia..... Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), (i.e. assunti dalle graduatorie ad esaurimento) assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c)”.

Il Legislatore, quindi, accordava, ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, una preferenza, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c).

La circostanza che la norma abbia espressamente indicato i posti assegnati in via provvisoria ai docenti assunti dalle G.A.E., tuttavia, non valeva ad escludere da tale preferenza quelli attribuiti ai docenti assunti dalle G.M. 2012, atteso che la norma si riferiva *apertis verbis* a tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia nei quali rientravano, a conclusione dell'anno scolastico 2015/2016, tutti i posti dati come sede provvisoria ai docenti neoassunti, compresi quelli assegnati ai neoimmessi in ruolo dalle G.M. 2012.

Il comma 108 precisava, poi, che solo “*successivamente*”, ossia dopo l'espletamento delle operazioni di mobilità per i docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, sarebbero stati chiamati a partecipare alla procedura di mobilità i docenti inseriti nelle G.A.E. assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), ribadendo, nell'ultimo capoverso, che “*dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali*”.

In definitiva, quindi, il Legislatore ha scandito la procedura di mobilità accordando unica-



mente ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 la precedenza e preferenza su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, senza, invece, operare, ai fini di detta procedura, alcuna distinzione tra docenti provenienti dalle G.M. 2012 e quelli provenienti dalle G.A.E., considerato che, ai sensi del co. 73, art. 1, L. cit., in entrambi i casi il docente neoassunto non aveva maturato alcun diritto alla conferma definitiva della sede provvisoria di assegnazione (cfr. sul punto Trib. Caltagirone Ord. n. cronol. 1930/2017 del 5.5.2017, ord. Tribunale di Ravenna Ord. n. 443/2017 del 03.02.17).

Sono poi seguiti il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017 dell'08.04.2016 e l'Ordinanza Ministeriale n. 241 dell'08.04.2016. In particolare, il CCNI era abilitato a disciplinare la mobilità secondo le prescrizioni di legge, individuando modalità operative specifiche che, non contraddicendo la disciplina normativa, valessero a integrarla e a puntualizzarne gli ambiti e le concrete modalità di attuazione.

Sennonché, l'art. 6 del CCNI, richiamato dagli artt. 1 e 2 dell'Ordinanza Ministeriale 241/2016, nel disciplinare tali modalità di svolgimento, ha previsto quattro fasi di seguito meglio descritte:

1. Fase A – Trasferimenti e passaggi di ruolo provinciali

A questa fase hanno avuto accesso i docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, nonché quelli assunti nell'anno scolastico 2015/2016, nelle fasi Zero ed A del piano assunzionale ex L. 107/2015, i quali potevano chiedere il trasferimento in una scuola specificamente indicata nella domanda, purché inclusa in uno degli ambiti della provincia di appartenenza.

2. Fase B – Trasferimenti e passaggi di ruolo o di cattedra interprovinciali degli assunti entro il 2014/2015, e assegnazione sede definitiva provinciale dei docenti delle Graduatorie di Merito del 2012 assunti in fase B e C



Questa Fase si articolava al suo interno in tre sottofasi:

- 1) Fase B1 - mobilità dei docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, i quali potevano chiedere, a domanda, il trasferimento in una provincia diversa da quella di appartenenza (mobilità territoriale interprovinciale);
- 2) Fase B2 - mobilità dei docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, i quali potevano chiedere, a domanda, il passaggio di ruolo o di cattedra in una provincia diversa da quella di appartenenza (mobilità professionale);
- 3) Fase B3 - mobilità dei docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 dalle fasi b) e c) del piano straordinario ex L. 107/2015, in quanto inseriti nelle Graduatorie di Merito del concorso 2012 (GM), i quali dovevano chiedere obbligatoriamente l'assegnazione definitiva della sede tra gli ambiti della provincia di nomina provvisoria.

3. Fase C – Assegnazione sede definitiva su ambito dei docenti delle G.A.E. assunti in fase B e C

Rientravano in questa Fase i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da Fase B e C del piano assunzionale ex L. 107/2015, provenienti dalle graduatorie ad esaurimento (G.A.E.).

I docenti appena indicati sono stati interessati da questa Fase di mobilità a prescindere dal fatto che avessero proposto o meno la domanda. Ai fini dell'assegnazione della titolarità definitiva, era loro consentita la possibilità di indicare la preferenza su un numero definito di ambiti (fino a n. 100 ambiti), e/o un numero definito di province (fino a n. 100 province).

4. Fase D – Trasferimenti interprovinciali dei docenti fase “Zero” e “A” (sia da G.A.E. che da Graduatorie di Merito) e docenti Graduatorie di Merito del 2012 assunti nelle fasi B e C

L'ultima delle quattro fasi prevista interessava i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 in Fase



Zero e A della L. 107/2015, nonché i docenti provenienti dalle graduatorie di merito assunti nella Fase B e C della medesima Legge, i quali avrebbero potuto chiedere, a domanda, il trasferimento in una provincia diversa da quella di appartenenza, nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti.

Tuttavia, ai fini delle fasi B, C e D della mobilità sono stati resi disponibili anche i posti degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti da G.A.E., residui a seguito delle operazioni di cui alle fasi precedenti, rispettivamente, A, B e C, mentre sono stati ingiustificatamente accantonati i posti per gli assunti nell'a.s. 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016, provenienti dalle Graduatorie di Merito.

In vero, l'ordinanza ministeriale n. 241/2016, agli artt. 1 e 2, ha rinviato al CCNI 2016/2017, il quale, all'art. 8, co. 9, ha previsto che *“Vengono accantonati i posti per gli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016, provenienti dalle graduatorie di merito”*.

Quindi, in sintesi, la contrattazione collettiva non solo ammetteva i docenti provenienti dalle GM/2012 a partecipare alla fase B3 con assegnazione definitiva della sede tra gli ambiti della provincia di nomina provvisoria (a scapito dei docenti assunti dalle G.A.E. ammessi a partecipare ad una fase di mobilità successiva), ma accordava agli stessi un accantonamento di posti che non trovava alcun addentellato nel testo di legge (cfr sul punto art. 1, co. 73 e 108).

A riguardo, si richiama l'orientamento della giurisprudenza di merito formatasi in materia (cfr. ad esempio Tribunale di Roma sentenza n. 2056/2017 del 2 marzo 2017; Tribunale di Enna ordinanza del 5 ottobre 2017; Tribunale di Ragusa ordinanza del 13 luglio 2017; Tribunale di Ravenna ordinanza del 3 febbraio 2017; Tribunale di Ravenna sentenza n. 192/2017 del 16 maggio 2017, Trib. Catania, ord. est. dott.ssa Scardillo, causa n. 1009/2017 R.G.) che ha evidenziato l'assenza di alcun riferimento, nella legge 107/2015,



alla riserva di posti accordata invece dal CCNI mobilità personale docente ed ATA e dalla O.M. 241/2016 in fase di mobilità, rilevando i profili di irragionevolezza di tale scelta della fonte collettiva e del ministero in sede di disciplina della mobilità in questione.

Ed invero, *“il sistema di trasferimenti delineato dalla fonte collettiva e regolamentare consente agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l’assegnazione provvisoria (cfr. art. 6 CCNI mobilità che prevede che gli assunti da fasi B e C del piano ex lege 107/2015 “indicheranno l’ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia”), mentre gli appartenenti alle GAE, pur assunti nelle medesime fasi, partecipano alla procedura di mobilità su tutti gli ambiti territoriali nazionali.*

Se per un verso la preferenza accordata dalla legge 107/2015 in sede di procedure per l’assunzione in ruolo agli idonei al concorso del 2012 (cfr. art. 96 della legge), al pari della scelta di far cessare l’efficacia delle graduatorie di concorsi antecedenti al 2012 (cfr. art. 95 della legge)- chiara espressione di discrezionalità legislativa nello scorrimento delle graduatorie concorsuali finalizzato all’assunzione e nella individuazione di quale graduatoria concorsuale scorrere - non risulta priva di ragionevolezza, potendosene individuare i motivi nell’assenza, per molti dei soggetti risultati idonei al concorso del 2012, della possibilità di accedere al ruolo attraverso pregressi incarichi a tempo determinato (ossia attraverso il canale parallelo a quello concorsuale di cui al d.lgs. 297/1994 ormai funzionante solo per i soggetti già presenti nelle GAE e tuttavia per questi ultimi vigente fino al totale esaurimento delle stesse: cfr. art. 109 lett. C della legge) ovvero nella preferenza allo scorrimento di una graduatoria concorsuale più recente rispetto a quelle assai risalenti nel tempo dei precedenti concorsi, altrettanto non può dirsi ove detta scelta si riferisca al momento, successivo rispetto all’assunzione, della procedura di mobilità obbligatoria finalizzata all’assegnazione della sede definitiva.

In tale fase di mobilità, la riserva accordata agli idonei del concorso del 2012 risulta irragionevole rispetto all’anzianità lavorativa e anagrafica dei soggetti coinvolti e non trova ragioni né di merito né legate al principio del pubblico concorso di cui all’art. 97 Costituzione.

La suddetta riserva, come osservato nei precedenti di merito già citati, non poi trova nessun appiglio nel det-



tame legislativo. Ed infatti l'art. 108 della legge, che disciplina la mobilità obbligatoria in parola, non contiene alcun riferimento agli idonei del concorso del 2012 ossia agli assunti ai sensi dell'art. 1 comma 98 lettera a) della medesima legge. Così recita infatti tale norma: "108. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo".

L'art. 6 del CCNL 08.04.2016 con riferimento alla fase C ha quindi stabilito che: "FASE C. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli assunti nelle fasi B e C del piano as-



sunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”.

Il richiamato Allegato 1 del CCNI nel disciplinare i criteri di assegnazione delle sedi stabilisce che: “per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal punteggio più alto. A parità di punteggio e preferenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”.

Dall'esame del suddetto quadro normativo può dunque evincersi che unica priorità in effetti accordata dal legislatore in sede di mobilità riguarda gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 e trova ragione nell'essere stati tali soggetti assunti nei ruoli dell'amministrazione scolastica con il vecchio sistema di reclutamento e nell'avere gli stessi maggiore anzianità di ruolo.

*Non sono previste ulteriori deroghe sistemiche al criterio meritocratico del maggior punteggio per la procedura di mobilità (Trib. Catania, ord. est. Dott.ssa A. Resta, 6.06.2018) (**doc. 16**).*

Dalla pubblicazione dell'elenco dei trasferimenti del personale di scuola primaria per la provincia di Catania (seconda fase b, c e d dell'art. 6 del CCNI 2016/2017) a.s. 2016/2017, è emerso che la ricorrente non è stata trasferita in alcuno degli ambiti territoriali della Provincia di Catania indicati con priorità nella domanda di mobilità, laddove, invece, sono stati assegnati ai predetti ambiti docenti assunti dalle Graduatorie di Merito del 2012 (fase B3 della mobilità), con punteggio inferiore rispetto a quello di parte ricorrente e senza alcuna precedenza (**doc. 17**).

A titolo esemplificativo, si riportano i nominativi dei docenti Buonpane Emanuela Nunzia con 12 punti assegnata all'ambito Sicilia 0009, Bontempo Rosalia con 18 punti assegnata all'ambito Sicilia 0009, Celano Carmelina con 15 punti assegnata all'ambito Sicilia 0009,



Cammarata Maria Grazia con 15 punti assegnata all'ambito Sicilia 0009, Cardullo Tindara con 12 punti assegnata all'ambito Sicilia 0009, Cortese Rossella Maria Grazia con 12 punti assegnata all'ambito Sicilia 0009, tutti ammessi a partecipare alla fase B3 della mobilità, ossia all'assegnazione ambito provinciale solo in quanto immessi in ruolo dalle Graduatorie di merito del Concorso 2012.

Tale disparità di trattamento è rilevabile non solo nei primi ambiti di preferenza indicati dalla ricorrente, ma anche per gli altri ambiti territoriali scorrendone l'ordine di preferenza fino ad arrivare a quello erroneamente assegnato (**doc. 18**).

Si ribadisce che si trattava di docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016, mediante il medesimo piano straordinario di cui alle fasi B e C della L. 107/2015, a prescindere dalla graduatoria di provenienza.

Pertanto, i provvedimenti emanati dall'Amministrazione resistente appaiono certamente illegittimi nella parte in cui conferivano priorità nei movimenti, non in base ad un punteggio attribuito secondo i titoli posseduti, ma privilegiando il canale e la fase di assunzione, attraverso un illegittimo meccanismo di accantonamento dei posti (Trib. Barcellona P.G., ord. n. cronologico 2003/2017 del 3.03.2017).

II

Anche a voler prescindere dalla valutazione dei profili di illegittimità delle norme del CCNI 2016/2017, se ne è osservata di fatto la violazione, atteso il palese mal funzionamento dell'algoritmo in ragione del quale il MIUR ha proceduto a predisporre i movimenti per la mobilità della scuola primaria a.s. 2016/2017.

In particolare, nella classe di concorso della ricorrente (EEEE), sono residue cattedre non assegnate negli ambiti delle provincie della Sicilia indicate dalla stessa con priorità.

Tale osservazione trova riscontro nell'elaborazione effettuata dalla FLC CGIL (**doc. 19**), da cui risulta la disponibilità di 30 cattedre su posto comune e di 4 cattedre su posto lingua,



ma soprattutto nelle note protocollo n. 15333 del 10.09.2016 e n. 17070 del 28.09.2016 dell'USP Catania, avente ad oggetto l'assegnazione della sede di titolarità ai docenti trasferiti agli ambiti territoriali della provincia di Catania a seguito di conciliazioni ex art. 135 CCNL 2007, nonché nella nota prot. n. 11055 del 7.09.2016 dell'USP Agrigento e nella nota prot. n. 10939 del 18.08.2016 dell'USP di Trapani (**doc. 20**).

Con le note n. 15333 del 10.09.2016 e n. 17070 del 28.09.2016, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania, **dichiarata espressamente, all'esito delle operazioni di mobilità, la disponibilità di posti comunicata dal MIUR**, ha provveduto all'assegnazione definitiva ai suddetti ambiti territoriali dei docenti appartenenti alla c.d. fase C della mobilità e assegnati, a seguito dei tentativi di conciliazione, alla provincia di Catania ma con punteggio inferiore a quello della ricorrente (**doc. 21-22**).

La loro assegnazione ai suddetti ambiti è avvenuta in seguito a tentativo di conciliazione ex art. 135 CCNL del 29/11/07, in data successiva all'assegnazione della sede alla ricorrente, il che significa che al momento in cui le è stato assegnato l'ambito territoriale di Pesaro vi erano ancora posti liberi sugli ambiti territoriali della Sicilia, in particolare Sicilia 0009, Sicilia 0006, Sicilia 0010, che le sarebbero spettati in base al punteggio maturato.

Ugualmente, con la nota prot. n. 11055 del 07.09.2016 dell'USP Agrigento e nota prot. n. 10939 del 18.08.2016 dell'USP di Trapani, gli Uffici scolastici provinciali siciliani attestano la disponibilità di posti negli ambiti territoriali di loro competenza all'esito delle operazioni di mobilità.

Deve, pertanto, ritenersi illegittima l'assegnazione della ricorrente all'ambito territoriale di Pesaro, poiché essa presuppone che, negli ambiti territoriali richiesti con preferenza, non vi fossero più posti disponibili: ma così non è stato nel caso di specie, essendo rimasti, **all'esito delle operazioni di mobilità**, posti liberi già disponibili per le operazioni di mobilità e la cui disponibilità è stata comunicata dal MIUR all'Ufficio scolastico provinciale di



Catania (v. Trib. Modena, ordinanza 2.01.2017) di Trapani e di Agrigento (Trib. Ferrara, sent. n. 41/2018).

Anche da questo punto di vista, quindi, emerge che la procedura adottata dal sistema informatico non ha osservato quanto previsto dal CCNI sulla mobilità con riferimento al rispetto del punteggio e dell'ordine delle preferenze, ossia assegnare ad ogni aspirante la prima sede-ambito libero al proprio turno sulla base delle fasi, del punteggio, delle precedenza e delle tipologie di posto per le quali aveva titolo (Trib. Catania, ord. est. Dott.ssa A. Resta, cit.).

A completamento di quanto fin qui esposto, si osserva ulteriormente che sarebbe errato pensare che i tentativi di conciliazione, di cui all'art. 135 CCNL 2007, siano qualcosa di estraneo e diverso dalla procedura di mobilità, in quanto integrano la stessa e servono a correggere eventuali errori che si siano verificati nel corso del suo svolgimento.

È per questa ragione che la recente giurisprudenza della Corte d'Appello di Milano e del Tribunale di Bergamo ha censurato il comportamento del MIUR tenuto in sede di conciliazione per non aver osservato quanto previsto dal CCNI 2016 con riferimento al rispetto del punteggio ed all'ordine delle preferenze, evidenziando, al contempo, l'inefficacia dell'accordo conciliativo nei confronti dei terzi, ossia nei confronti degli altri docenti che, come la ricorrente, hanno fatto valere le irregolarità della stessa procedura di mobilità optando per il ricorso giurisdizionale (Corte d'Appello di Milano, ordinanza 4.12.2017; Tribunale di Bergamo, sentenza n. 723 del 5.10.2017) (**doc. 23-24**).

III

Sempre in subordine, si osserva, in merito alle *"Fasi dei trasferimenti e passaggi"* di cui all'art. 6 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, che tali trasferimenti sarebbero dovuti avvenire secondo l'ordine fissato suddiviso nelle quattro fasi (A-B-C-D) e soltanto dopo l'esaurimento delle preferenze espresse dai docenti di fasi precedenti è possibile assegnare



ai docenti di fasi successive i posti residui disponibili; ciò deve, peraltro, avvenire nell'ottica di una *ratio legis* volta a garantire l'accoglimento di tutte le preferenze secondo un preciso ordine di precedenza.

La ricorrente ha partecipato alla fase C, ex art. 6 CCNI, della mobilità per la scuola primaria.

Tuttavia, dall'elenco nazionale dei trasferimenti della mobilità della scuola primaria è emerso che una docente, che aveva preso parte alla Fase D, ha ottenuto il trasferimento nell'ambito territoriale di Siracusa della regione Sicilia per la medesima tipologia di posto (comune) indicata dalla sig.ra Giannone nella domanda di mobilità (**doc. 25**).

Precisamente, la sig.ra BAGLIERI CHIARA, con punti 29, ha ottenuto un posto comune come docente di scuola primaria nell'ambito Sicilia 0026 (Siracusa), in palese violazione delle disposizioni del CCNI in quanto avrebbe avuto diritto all'assegnazione in tale ambito solamente in modo subordinato alla ricorrente, nel rispetto delle fasi della mobilità e di utilizzo dei posti disponibili al termine di ogni fase (cfr. Trib. Siena, ord. del 23.01.2017; Trib. Verbania n. cronologico 168/2017 del 9.02.2017).

IV

Analoghi profili di illegittimità possono essere mossi nei confronti delle procedure di mobilità che si sono svolte, rispettivamente, per l'a.s. 2017/2018 e per l'a.s. 2018/2019 alla luce delle disposizioni dettate dal CCNI dell'11 aprile 2017, la cui validità è stata prorogata dal nuovo CCNI sottoscritto in data 7 marzo 2018, nonché per l'a.s. 2019/2020 alla luce del decreto prot. n. aoufagab 0000203 dell'8.3.2019 (O.M. 203/2019), che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ata per l'anno scolastico 2019/2020, nella parte in cui non prevede che la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2019/2020 debba avvenire con priorità rispetto alle nuove assunzioni.

Nel disciplinare i criteri per l'individuazione e la "ripartizione" delle sedi disponibili, l'art. 8,



co. VI, VII e VIII e l'Allegato 1 del suddetto contratto hanno previsto che: *“per le immissioni in ruolo autorizzate per l'anno scolastico 2017/18 viene accantonato il sessanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali (co. VI). I trasferimenti per scuole o ambiti di provincia diversa da quella di titolarità si possono effettuare nel limite del trenta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali (co. VII). La mobilità professionale del personale docente si realizza nel limite del dieci per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali (co. VIII).*

In definitiva, quindi le sedi disponibili sono state ripartite secondo le seguenti percentuali:

- 60% alle immissioni in ruolo;
- 30% per i trasferimenti interprovinciali dei docenti di ruolo;
- 10% ai passaggi di ruolo e/o di cattedra.

Senonché, tale disciplina, nel riservare il 60% dei posti disponibili alle immissioni in ruolo, limitando la mobilità interprovinciale e professionale al restante 40%, appare, per un verso, **irragionevole**, atteso che non consente, *pur in presenza di posti vacanti e disponibili*, che il personale già assunto in altro ruolo o in altra provincia possa ottenere il passaggio di ruolo o il trasferimento, e, per altro verso, **illegittima** per violazione di legge.

A conferma della illogicità ed irrazionalità della norma oggetto di censura si evidenzia come quest'ultima sia in contrasto anche con la recente prassi contrattuale che assicurava una percentuale di ripartizione al 50% tra mobilità professionale e interprovinciale secondo quanto previsto dall'art. 465 D.lgs. n. 297/1994. Adesso, le percentuali rispettivamente del 30% e 10% rappresentano una diminuzione radicale delle prospettive di mobilità territoriale e professionale rispetto ai precedenti CCNI (cfr. Trib. Ravenna, sent. n. 268/2017).

Sotto il profilo della illegittimità si evidenzia che la normativa di riferimento è stata dettata dagli art. 465 e ss. del D.lgs. n. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione).



In particolare, l'art. 465 D.lgs. cit. assicura ai trasferimenti interprovinciali il 50% dei posti annualmente vacanti e disponibili, mentre l'art. 470, nel riconoscere agli accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione la competenza a definire *“tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e di quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo”*, pone un limite ben preciso alla contrattazione collettiva laddove impone che le immissioni in ruolo *“siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”*.

A riguardo, la giurisprudenza di merito ha ribadito come la norma primaria attribuisca un'ampia delega alla contrattazione collettiva, ma, al contempo, fissi alcuni limiti invalicabili, tra i quali, appunto, *“quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche professionale stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliano spostarsi”* (Trib. Lanciano, sent. n. 167/2017, Trib. Ravenna sent. n. 268/2017) (**doc. 26**).

Del resto, la stessa L. 107/2015, nel regolamentare i rapporti tra le immissioni in ruolo e i movimenti ordinari dei docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015, conformemente a quanto previsto dalla norma speciale, ha riconosciuto a tali docenti priorità, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, **su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia** (cfr. art. 1, co. 108 L. cit.), tanto da indurre la menzionata giurisprudenza di merito a censurare la norma di cui all'art. 8, co. 9, CCNI 2016/2017 e l'accantonamento dei posti da quest'ultima operato a favore dei neoassunti provenienti dalle graduatorie di merito.

Nella fattispecie, analogamente, la norma convenzionale di cui al riportato art. 8 CCNI 2017/2018, nel sottrarre all'ordinaria mobilità territoriale e professionale il 60% dei posti vacanti e disponibili, contrasta con la lettera e la *ratio* delle norme imperative di cui al D.lgs.



n. 297/1994, attribuendo prevalenza nella scelta della sede alle immissioni in ruolo rispetto alla mobilità dei docenti già in servizio (cfr. Trib. Lanciano, sent. cit.).

Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, la clausola pattizia va disapplicata e sostituita, secondo il meccanismo di cui all'art. 1339 c.c., con le norme speciali di cui all'art. 470 D.lgs. cit..

Pertanto, la primazia della mobilità territoriale e professionale sulle nuove assunzioni è prevista, sul piano generale, dal D. Lgs. 165/2001 (c.d. “*Testo Unico del Pubblico Impiego*”).

Di fatti, in prospettiva di un generale contenimento della spesa pubblica, il reclutamento dei dipendenti pubblici avviene attraverso un procedimento complesso nell'ambito del quale la procedura concorsuale non è affatto soppressa, ma è subordinata alla previa obbligatoria attivazione della procedura di mobilità, in attuazione dei fondamentali principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost. (cfr Consiglio di Stato, sez. V., n.5830/2010, Tar Sicilia, n. 589/2014, Tar Sicilia, n. 8807202, Tar Campania, n.3886/2012, Tar Emilia Romagna, n. 2634/2009).

In tal senso, l'art. 30 D.lgs. 165/2001 statuisce al comma 2 bis che “*Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità*”. Nello stesso senso, l'art. 6 D.lgs. cit. secondo cui “*Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale*.”

Il Legislatore non solo ha emanato le citate disposizioni legislative ma, con Legge costituzionale n. 1/2012, ha previsto il principio del pareggio di bilancio, modificando a tal fine gli articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione.

La stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, ha impartito precise disposizioni (DFP 0013731 P-1. 2. 3. 4 del 19/03/2010), con le quali si ricorda che “*l'art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 non lascia dubbi circa il fatto*



che le procedure concorsuali debbano essere precedute dall'esperimento delle procedure di mobilità”.

In tale quadro normativo, al contrario, non sembra potersi dubitare che le disposizioni di cui all'art. 8 del CCNI mobilità personale docente, educativo e ATA scuola a.s. 2017/2018 dell'11 aprile 2017, laddove hanno riservato alle assunzioni la percentuale del 60% dei posti disponibili, siano state volte ad *“eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale”* (cfr. Trib. Lanciano, sent. cit.).

Sul punto è intervenuto, da ultimo, anche il Giudice amministrativo che si è espresso sul decreto Miur 207 del 9.3.2018, che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2018/2019 nonché con riferimento al decreto prot. n. AOOUFGAB 0000203 dell'8.3.2019, che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ata per l'anno scolastico 2019/2020.

Con ordinanza n. 2367/2019 del 19.4.2019, il TAR del Lazio ha affermato il principio che *“nel rapporto tra mobilità e nuove assunzioni vada attribuita prevalenza alla prima alla luce dell'art. 470, primo comma, d.lgs. n. 297 del 1994, ai sensi del quale specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immmissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative”* (**doc. 27**).

Contro tale ordinanza il MIUR ha proposto appello eccependo, con un unico motivo, che la mobilità si svolge su tutti i posti disponibili se è mobilità entro la provincia, mentre se è mobilità interprovinciale si svolge sul cinquanta per cento dei posti disponibili soltanto, per cui la prevalenza alla mobilità sulle nuove assunzioni sarebbe valida solo per il primo tipo di mobilità.

Sennonché, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello ritenendo che l'art. 465, co. 1, D.lgs.



297/1994 sopra citato, preveda che i trasferimenti entro la provincia abbiano priorità rispetto a quelli interprovinciali, ma solo fino ad attuazione di quanto disposto dall'art. 470 comma 1 di cui qui si tratta, e in secondo luogo senza esprimere alcun principio di priorità per le nuove immissioni in ruolo, come si ricava dal successivo comma 4, per cui la **priorità alle nuove nomine in ruolo esiste solo per i posti liberi dopo una certa data.**

Ciò posto, la norma dell'art. 470 comma 1 è stata attuata, con gli accordi di cui qui si tratta, e pertanto in quella sede **avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine (doc. 28).**

Tale previsione ha comportato che il Ministero odierno resistente ha (del tutto illegittimamente) previsto, mediante l'accantonamento di posti in favore dei docenti neoassunti, una vera e propria riserva di posti intangibile e sottratta alla procedura di mobilità. Ne deriva che il MIUR avrebbe dovuto effettuare i movimenti interprovinciali su tutti i posti disponibili, e quindi anche sulla percentuale dei posti inizialmente riservati alle nuove assunzioni le quali, a norma di legge, avrebbero potuto essere effettuate solo sui posti residui rimasti vacanti.

Nella fattispecie, al contrario, il Ministero ha proceduto ad effettuare le immissioni in ruolo su cattedre che erano state richieste dalla docente in sede di mobilità, sia con riguardo agli a.s. 2017/2018 e 2018/2019 che con riferimento all'a.s. 2019/2020 (**doc. 29-30-31-32-33**).

V

Un ultimo profilo da esaminare concerne, infine, i possibili eventuali controinteressati del presente giudizio.

A riguardo, si precisa che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'assegnazione ad uno degli ambiti territoriali di Catania e, in subordine, presso qualunque altro ambito della Regione Sicilia, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di



mobilità per l'a.s. 2016/2017 ovvero nelle domande di mobilità per i successivi anni scolastici.

Come chiarito dalla costante giurisprudenza di merito: *“Sebbene la pronuncia invocata dalla ricorrente - potendo eventualmente determinare delle ricadute a cascata sull'assegnazione ai vari ambiti territoriali dei singoli docenti interessati alla mobilità di cui si discute - possa di fatto recare un pregiudizio a questi ultimi (ferma restando la facoltà per gli stessi di spiegare intervento adesivo dipendente ex art. 105, comma 2, c.p.c.), ugualmente non vale ad integrare una ipotesi di litisconsorzio necessario, ove si consideri che detta ipotesi ricorre soltanto laddove, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, la decisione non può conseguire il proprio scopo se non è resa nei confronti di tutti tali soggetti (cfr. Cass. n. 4714/04). La funzione dell'istituto è, infatti, quella di tutelare chi ha proposto la domanda e non potrebbe conseguire quanto richiesto se la sentenza non producesse effetti nei confronti di tutti i litisconsorti e non, invece, quella di tutelare il diritto di difesa dei litisconsorti pretermessi, già sufficientemente protetti dall'inefficacia, nei loro confronti, di una pronuncia emessa a seguito di un giudizio cui essi siano rimasti estranei (cfr. Cass. n. 4714/04) (Trib. Taranto, ord. del 10.01.2017, Trib. Brescia, Sent. n. 286/2017, n. 287/2017) (doc. 34).*

Puntualizza ulteriormente la giurisprudenza che non ricorre alcun rapporto plurisoggettivo a carattere unitario, atteso che il bene della vita anelato dalla ricorrente non è l'ottenimento di una sede già assegnata ad altri, bensì quello di essere rettamente assegnata ad una sede indicata secondo l'ordine espresso nella domanda di mobilità, in base ai titoli e al punteggio posseduti, come previsto dalla disciplina primaria di riferimento (Trib. Foggia 8933/2016) (doc. 34). Peraltro, a ciò si aggiunge l'ulteriore considerazione che, così come formulata la domanda, il trasferimento presso gli ambiti richiesti senza indicazione di una specifica sede può avvenire anche in soprannumero e, quindi, senza riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità (Trib. Vercelli, ord. del 3.01.2017) (doc. 34).



Senonché, questa difesa si rimette alle determinazioni che il Giudice vorrà adottare in merito alla notifica del presente ricorso, anche, eventualmente, secondo le modalità di cui all'art. 151 c.p.c., qualora, diversamente opinando, ritenga necessario disporre una integrazione del contraddittorio.

Tutto ciò premesso, la sig.ra Giannone Maria Patrizia, come in epigrafe rappresentata e difesa,

RICORRE

a codesto Ill.mo Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione, respinta ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, voglia ordinare all'Amministrazione resistente, previa disapplicazione degli artt. 6 e 8, co. 9, CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/17, dell'O.M. n. 241/2016, dell'art. 8, co. VI, VII, VIII e dell'allegato 1 CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2017/18, del decreto prot. n. aouufgab 0000203 dell'8.3.2019, che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ata per l'anno scolastico 2019/2020, nella parte in cui non prevede che la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2019/2020 debba avvenire con priorità rispetto alle nuove assunzioni, di provvedere al trasferimento della ricorrente, sig.ra Giannone Maria Patrizia, presso un ambito afferente alla Provincia di Catania o, in via gradata, presso qualunque altro ambito della Regione Sicilia, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017 ovvero nelle domande di mobilità per l'a.s. 2017/2018, l'a.s. 2018/2019 e l'a.s. 2019/2020.

Con vittoria di spese e compensi di causa.

Si offrono in comunicazione e, a tal fine, si depositano in Cancelleria i seguenti documenti:

1. Copia del contratto di lavoro a tempo indeterminato
2. Catena di vicinanza pubblicata in "MOBILITA' 16/17" del sito istituzionale del MIUR
3. Lettera notifica assegnazione ambito nazionale 2016/2017



4. Lettera notifica trasferimento a.s. 2017/2018
5. Lettera notifica trasferimento a.s. 2018/2019
6. Lettera notifica trasferimento a.s. 2019/2020
7. Trib. di Padova, ordinanza n. cronol. 3832/2017 del 07.06.2017
8. Lettera notifica passaggio di ruolo per la Scuola dell'Infanzia a.s. 2017/2018
9. Lettera notifica passaggio di ruolo per la Scuola dell'Infanzia a.s. 2019/2020
10. Bollettino primaria 2019
11. CCNI 2017/2018, art. 8 e all. 1
12. O.M. 203 dell'8.03.2019
13. Istanza accesso atti Usp Catania
14. Nota n. 0019494.20-11-2018 Usp Catania
15. Attestato servizio I.C. "Campanella/Sturzo" di Catania
16. Trib. Catania, ord. est. Dott.ssa Resta, 6.06.2018
17. Elenco dei trasferimenti del personale di scuola primaria per la Provincia di Catania a.s. 2016/2017
18. Elenco dei trasferimenti del personale di scuola primaria fase B
19. Elaborazione FLC CGIL
20. USP Catania note protocollo n. 15333 del 10.09.2016 e n. 17070 del 28.09.2016, USP Agrigento nota prot. n. 11055 del 7.09.2016, USP di Trapani nota prot. n. 10939 del 18.08.2016
21. Elenco dei trasferimenti del personale di scuola primaria fase C
22. Elenco posti disponibili al 17.05.2016
23. Corte d'Appello di Milano, ordinanza 4.12.2017
24. Tribunale di Bergamo, sentenza n. 723 del 5.10.2017
25. Elenco dei trasferimenti del personale di scuola primaria fase D



26. Trib. Lanciano, sent. n. 167/2017
27. TAR Lazio, ordinanza n. 2367/2019 del 19.4.2019
28. CdS, ordinanza del 22.07.2019
29. Assegnazione Incarichi triennali docenti scuola primaria immessi in ruolo a.s. 2017/2018
30. Primaria Disponibilità per GAE a.s. 2018/2019
31. Posti primaria per concorso convocazioni 9 agosto a.s. 2018/2019
32. EEEE Disponibilità dopo i movimenti 24.06.2019 a.s. 2019/2020
33. 20-8-2019 Posti per conferimento ruolo primaria GAE
34. Trib. Taranto, ord. del 10.01.2017, Trib. Foggia n. 8933/2016 R.G.L., Trib. Vercelli ord. del 03.01.2017.

Ai fini della determinazione del contributo unificato per le spese di giustizia, gli Avv.ti Vincenzo Prestianni e Eleonora Di Nora dichiarano che la causa è di valore indeterminabile e che è dovuto un contributo unificato pari a € 259,00.

Caltagirone, li 21.08.2019

Avv. Vincenzo Prestianni

Avv. Eleonora Di Nora

